

REGOLAMENTO (CEE) N. 1186/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/81 ⁽⁴⁾ ha stabilito una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti; che l'articolo 6 di questo regolamento ha limitato l'applicazione della tabella al rilevamento dei prezzi di mercato e alle misure di intervento;considerando che i progressi ottenuti nell'applicazione della tabella e l'esperienza acquisita consentono di prevedere, in futuro, la sua estensione a tutte le carcasse messe sul mercato; che a tale fine è opportuno prevedere che la classificazione di tali prodotti sia effettuata dai macelli riconosciuti, i soli autorizzati alla loro commercializzazione sull'intero territorio comunitario, a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE ⁽⁶⁾;

considerando che occorre informare la persona fisica o giuridica che fa procedere alle operazioni di macellazione del risultato della classificazione degli animali consegnati per la macellazione; che infatti tale classificazione permette di giustificare il prezzo e, d'altronde, è atta a promuovere un miglioramento qualitativo e una migliore valorizzazione della produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 gli stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 8 della direttiva 64/433/CEE devono attuare le misure necessarie per garantire

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 55.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁶⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.

che entro il 1° gennaio 1992 tutte le carcasse o mezzene di animali macellati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 8 della direttiva 64/433/CEE e provviste del bollo sanitario ivi previsto all'articolo 3 siano classificate e identificate conformemente alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti definita dal regolamento (CEE) n. 1208/81.

2. Sin dall'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, il risultato della classificazione effettuata conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1208/81 deve essere comunicato per iscritto alla persona fisica o giuridica che fa procedere alle operazioni di macellazione.

Articolo 2

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 ⁽⁸⁾, le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative:

- a) al sistema di identificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- b) alle eventuali deroghe:
 - previste dall'articolo 5 della direttiva 88/409/CEE ⁽⁹⁾ per i macelli che vogliono limitare la loro produzione al solo mercato locale;
 - che possono essere concesse agli Stati membri che ne facciano richiesta per i macelli in cui il numero di bovini macellati è molto limitato.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per vigilare sul rispetto dell'applicazione del presente regolamento e per sanzionare le eventuali infrazioni.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

⁽⁷⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽⁹⁾ GU n. L 184 del 22. 7. 1988, pag. 28.